

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - 29/09/1973 , n. 605

TESTO VIGENTE

EPIGRAFE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 605 (in Suppl. ordinario n. 2 alla Gazz. Uff., 16 ottobre, n. 268). - Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8).

(1) Vedi il D.M. 12 marzo 1974 sui sistemi di codificazione dei soggetti da iscrivere all'anagrafe tributaria.

(2) Vedi il D.M. 12 marzo 1974 relativo all'attribuzione del numero di codice fiscale e alla cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti.

(3) **Per la forma e le modalità delle comunicazioni all'anagrafe tributaria, vedi il D. M. 13 aprile 1974.**

(4) Decreto sostituito dall'articolo 1 del D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784.

(5) **Per le modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale, per la richiesta dei duplicati e per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti, vedi il D. M. 23 dicembre 1976.**

(6) A norma dell'articolo 3 del D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955, sono abrogate le disposizioni ivi contenute, relative ad obblighi di comunicazione all'anagrafe tributaria non previsti nel D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(7) Vedi il D. M. 29 dicembre 1977 relativo alla comunicazione all'anagrafe tributaria della estinzione, trasformazione, concentrazione o fusione dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

(8) **Per le modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale e per la richiesta del tesserino plastificato. Per l'approvazione dei nuovi modelli per la richiesta del numero di codice fiscale (AA4/7 AA5/5) e del certificato di codice fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche (AA11/2), vedi il D.M. 28 dicembre 1987, n. 539.**

Art. 7

Comunicazioni all'anagrafe tributaria (1) (2) (3).

Art. 7.

Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'art. 6 (4).

A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera f) dell' art. 6, anche se relative a singole unità locali. Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno omesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte (5).

Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare alla anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.

Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente (6).

Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera g- ter) del primo comma dell'art. 6. Al fine dell'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti (7) (8).

Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale (9) (10) (11) (12).

Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attività professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa.

I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione.

Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni (13).

Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento.

Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le evidenziazioni, nonché le comunicazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonché dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del

codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione (14).

Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni (15). Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006 I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata (16) .

Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (17) (18).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e successivamente dall'articolo 1 del D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955.

(2) Per le modalità per la comunicazione all'anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano l'attività, vedi il D. M. 6 maggio 1978.

(3) Per la definizione delle modalità di trasmissione per via telematica di comunicazioni all'anagrafe tributaria, vedi il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 9 luglio 2001.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

(5) Comma modificato dal D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n.144

(6) Comma modificato dall'articolo 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

(7) Comma aggiunto dall'articolo 31 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, integrato dall'articolo 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed infine modificato dall'articolo 2 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 .

(8) Per l'applicazione del presente comma vedi l' articolo 1, comma 333, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

(9) Comma aggiunto dall'articolo 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , sostituito dall'articolo 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, modificato dall'articolo 2 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, con la decorrenza indicata dal comma 14 bis del medesimo articolo 2 , successivamente modificato dall'articolo 37, comma 4, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248 ed infine dall'articolo 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

(10) Vedi, anche, l'articolo 35, commi 25, 26, 26-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e l'articolo 10, comma 10, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(11) Per le modalità e termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui al presente comma, vedi il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 19 gennaio 2007.

(12) Per l'applicazione delle sanzioni amministrative vedi quanto disposto dall'articolo 2, comma 36-vicies ter del D.L. 13 agosto 2011, n. 138. A norma dell'articolo 11, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, a far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui al presente comma, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.

(13) Comma aggiunto dall'articolo 21, comma 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(14) Comma sostituito dall'articolo 31, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, successivamente dall'articolo 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed in seguito modificato dall'articolo 2 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 ed ulteriormente modificato dall'articolo 37, comma 4, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall' articolo 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Vedi, anche, il comma 5 del medesimo articolo 37e l'articolo 10, comma 10, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(15) Comma aggiunto dall'articolo 3 del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1 della legge 17 marzo 1993, n. 63 e successivamente così modificato dall'articolo 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

(16) Comma aggiunto dall'articolo 35, comma 27 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248 .

(17) Comma aggiunto dall'articolo 35, comma 27 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 13, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2006, n. 286.

(18) Per il regolamento concernente modalità e termini per le comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dei dati e delle notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte, vedi il D.M. 15 novembre 1989, n. 400.

Utente: STS STUDIO LEGALE ASSOCIATO stsst1808

Tutti i diritti riservati - © copyright 2012 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.